

## REGOLAMENTO PER LA CONVOCAZIONE DELL'ARRINGO GENERALE DEI CAPI-FAMIGLIA

8 Marzo 1906

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1. — Quanto prima sarà pubblicato ed affisso in Città, Borgo, Villaggi e Parrocchie *l'elenco* redatto per parrocchie e per ordine alfabetico dei Capi-famiglia cittadini oriundi o naturalizzati Sammarinesi, accertati dall'Ufficio dello Stato Civile, e per il pieno possesso dei diritti Civili e politici dalla Cancelleria di questo Tribunale Commissariale: con avvertenza che coloro i quali credessero di non essere stati in detto *elenco* ben designati, o fossero stati omessi, hanno facoltà di far conoscere entro 10 giorni dalla data dell'avviso il loro buon diritto, presentando ricorso orale o per iscritto all'Ufficiale di Stato Civile. Deciderà su questi ricorsi irretrattabilmente la Commissione Governativa incaricata del progetto per l'Arringo.

S'intende che non possono intervenire all'Arringo nè le donne, nè gli ecclesiastici<sup>1</sup>, nè gli interdetti per incapacità, gl'inabilitati per infermità di mente, per indegnità coloro che hanno commesso misfatti secondo la distinzione del Codice Penale Sammarinese.

Art. 2. — Entro lo stesso termine di 10 giorni quei Capi-famiglia che crederanno di delegare, se impediti da malattia, da infermità o da altro, il proprio mandato ad altra persona *sui iuris* della stessa famiglia, ne presenteranno domanda per iscritto alla Reggenza, e la delega sarà giudicata valida dalla stessa Commissione Governativa se verrà controfirmata da un pubblico Ufficiale od anche dal Parroco.

Art. 3. — Quando siano scaduti i 10 giorni suddetti e la Commissione abbia espresso definitivamente la sua decisione e *l'elenco* dei Capi-famiglia sia compiuto e chiuso, una settimana prima del giorno fissato per la Convocazione dell'Arringo esso *elenco* sarà fatto affiggere in Città, Borgo, Villaggi e Parrocchie, e in pari tempo l'avviso Ufficiale o *Proclama* in cui sia determinato il luogo, il giorno, l'ora della Convocazione dell'Arringo, i quesiti, a cui seguiranno per maggiore chiarezza le *note declaratorie*, e il Regolamento contenente le norme da seguirsi per l'Arringo.

Art. 4. — Nel medesimo giorno che

<sup>1</sup> Con Decreto 15 Marzo 06 venne nuovamente ed esplicitamente stabilito che « i sacerdoti sono esclusi dall'Arringo ».

si faranno le suddette pubblicazioni verrà distribuita o spedita a ciascun Capo-famiglia o suo Delegato compreso nell'elenco una tessera di riconoscimento

ove sia indicato il suo nome, cognome e paternità, giorno, ora e luogo di raduno ed i quesiti proposti.

#### REGOLAMENTO.

Art. 1. — Il luogo ove si terrà l'Arringo sarà la Chiesa della Pieve.

Art. 2. — L'Arringo avrà luogo il giorno di Domenica 25 Marzo alle ore nove.

Art. 3. — La sera innanzi e la mattina detto giorno la campana della Rocca suonerà a distesa nei modi consueti e la campana stessa suonerà a rintocchi dalle ore nove alle ore dieci.

Art. 4. — Alle ore 9 gli Ecc.mi Capitani Reggenti in forma ufficiale, colle autorità, il solito seguito, la Guardia Nobile e la Milizia uniformata si recheranno alla Chiesa.

Art. 5. — Alle ore 9 sarà formato il Seggio, ossia la Commissione che deve presiedere all'Arringo. Risulterà costituito degli Ecc.mi Capitani Reggenti, dei Segretari di Stato, dell'Avv. Fiscale, ai quali si aggiungeranno i Capi-famiglia da eleggersi uno per parrocchia. Assisterà in luogo designato il Commissario della Legge come Uditore della Reggenza.

Art. 6. — Appena formato il Seggio si darà accesso nella Chiesa ai Capi-famiglia o loro Delegati mediante presentazione della tessera. Sarà vietato entrare con bastoni ed armi. La Chiesa è vigilata dai militi e niuno vi entra che non abbia diritto: sopraggiungendo contestazione nell'ammettervi o nell'escludervi chi intende partecipare all'Arringo, decide sull'istante e sul luogo verbalmente e irrettrabilmente il Commissario della Legge.

Art. 7. — Nessuno all'infuori degli

aventi diritto potrà entrare nella Chiesa, e ad impedire contravvenzioni al divieto saranno anche chiuse tutte le entrate, meno la porta principale del Tempio aperta per metà.

Art. 8. — Per il riconoscimento delle tessere e di quelli che intervengono, alla porta di entrata vi sarà una Commissione composta di persone ben congnite, scelte per parrocchie. La scelta sarà fatta preventivamente dalla Reggenza.

Art. 9. — Contemporaneamente alla verifica della tessera, che porterà il numero d'ordine per parrocchia, all'entrata da un banditore sarà pronunciato il nome ed il numero della scheda e la parrocchia di chi entra e gli appositi incaricati, uno per elenco di parrocchia, apporranno sul registro un segno convenzionale sul nome pronunciato. Finito l'ingresso dei Capi-famiglia e loro Delegati, i registri di chiamata e di numero progressivo saranno consegnati alla Reggenza.

Art. 10. — Alle ore 11 comincerà l'Arringo. Chiusa la porta d'entrata, i verificatori delle tessere passeranno al seggio per il nuovo opportuno riconoscimento delle singole tessere e dei singoli intervenuti parrocchia per parrocchia.

Al Commissario della Legge si appartiene la facoltà di mantenere la disciplina: chi osasse turbare la serenità, o menomare la Maestà dell'Arringo, viene da esso indilatatamente fatto espellere.

Art. 11° — I due Segretari e l'Avv. Fiscale terranno ciascuno il registro dei Capi-famiglia e loro Delegati redatto per ordine alfabetico e per parrocchia.

Art. 12° — I Capi-famiglia o loro Delegati, ad uno ad uno chiamati, si presenteranno dinanzi al Seggio e il Segretario dell'Interno domanderà a ciascuno il loro nome e cognome; quindi leggerà a chiara voce i quesiti proposti uno alla volta. Il chiamato risponderà distintamente *sì* o *no* su ciascun quesito, volta per volta, e questi *sì* o *no* saranno scritti in un registro accanto al nome del votante e sulla tessera presentata a fianco dei quesiti. Quindi la tessera dal votante stesso sarà depositata nell'urna.

Art. 13° — Ciascun Capo-famiglia o suo Delegato dopo aver riposto la tessera nell'urna sarà libero di andarsene per la porta che sarà indicata.

Art. 14° — L'Arringo o meglio la votazione sarà aperta dalle ore 11 sino alle ore 16. Se vi siano presenti dei Capi-famiglia o loro Delegati che non abbiano votato, si prolungherà finchè essi abbiano potuto esercitare il loro diritto. Se invece non sia presente alcuno che debba votare, l'Arringo si riterrà chiuso, come s'è detto, alle ore 16.

Art. 15° — Durante la votazione nessuno potrà uscire e le porte saranno tutte chiuse.

Art. 16° — Chiuso l'Arringo la Commissione che forma il Seggio deciderà di fare subito lo scrutinio o sospendere per un'ora. In questo caso saranno suggellati in buste i Registri e suggellata l'urna e il tutto custodito gelosamente in luogo sicuro.

Art. 17° — Lo scrutinio si farà alla presenza dell'intera Commissione verificando le tessere e confrontandole col Registro dove sono ripetuti i *sì* e i *no*.

Art. 18° — Fatto il computo e redatto regolare verbale di tutte le operazioni dell'Arringo, entro un termine congruo, sarà reso di pubblica ragione.

Art. 19° — All'ora fissata e cioè alle ore 11 l'Arringo sarà dichiarato legalmente costituito, quando siano intervenuti la metà più uno degli *aventi diritto*. La deliberazione sarà valida se riporterà l'adesione *dei due terzi* degli intervenuti; altrimenti no.

Art. 20° — Non intervenendo i Capi-famiglia all'Arringo nel suddetto numero della metà più uno, s'intenderà che la maggioranza non vorrà partecipare all'Arringo stesso, lasciando al Consiglio il suo mandato e i suoi poteri.

Art. 21° — Per i Capi-famiglia residenti nel regno d'Italia od all'estero avrà forza di personale intimazione la notifica della convocazione dell'Arringo fatta *ad valvas*.

Art. 22° — Secondo l'ordine di iscrizione da farsi 10 giorni prima della Convocazione dell'Arringo ciascun Capo-famiglia potrà avere sui quesiti la parola per 5 minuti.

La discussione però non potrà in ogni modo durare più di un'ora e mezzo. Parla sempre ultimo uno dei Capitani Reggenti.

Ciascun Oratore, dopo aver parlato, dovrà presentare per iscritto il suo arringo all'Ecc.ma Reggenza.